



Interventi di bonifica amianto negli edifici di Ateneo

Punto 25 P.T.00.PP.2022-2024

P.O. "Ambiente" FSC 2014/2020 Piano nazionale di
interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici
scolastici e ospedalieri

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Coordinatore del gruppo di progettazione
Dott.ssa ing. A. Basile

I Progettisti
Geom. G. Bongiovanni
Geom. F. Conti
Dott. F. Gualtieri
Dott.ssa N. La Mela
Geom. A. Pennisi

*Il coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione*
Dott. ing. P. Barbera

Visto: Il RUP
Dott. ing. P. Ricci

Catania, 20 marzo 2022

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	2
Art. 2 - Ammontare e criterio di aggiudicazione dell'appalto	3
Art. 3 - Descrizione dei lavori	4
-Art. 4 - Variazioni alle opere progettate	4
Art. 5 - Requisiti necessari delle imprese appaltanti	5
Art. 5.1 - <i>Requisiti di ordine generale</i>	5
Art. 5.2 - <i>Requisiti in ordine alla capacità tecnica e professionale</i>	5
Art. 6 - Avvalimento	5
Art. 7 Subappalto	5
Art. 8 - Disciplina del rapporto, osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti	6
Art. 9 - Documenti che fanno parte integrante del contratto	6
Art. 10 - Garanzie e coperture assicurative	7
Art. 10.1 - <i>Garanzia provvisoria</i>	7
Art. 10.2 - <i>Garanzie definitive</i>	7
Art. 11 - Ordine dei lavori, tempi e penali	7
Art. 11.1 - <i>Cronoprogramma delle attività</i>	7
Art. 12 - Consegna e andamento dei lavori	7
Art. 12.1 - <i>Consegna generale</i>	8
Art. 12.2 <i>Consegna frazionata</i>	8
Art. 12.3- <i>Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore</i>	8
Art. 12.4 - <i>Inderogabilità dei termini di esecuzione</i>	8
Art. 13 - Proroghe	9
Art. 14 - Sospensione dei lavori	9
Art. 15 - Penali in caso di ritardo	10
Art. 16 – Pagamenti	10
Art. 17 – Ipotesi clausola revisione prezzi	10
Art. 18 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore	11
Art. 19 - Assicurazione degli operai e responsabilità dell'impresa	11
Art. 20 - Spese contrattuali	12
Art. 21 - Domicilio legale	12

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

In ottemperanza al D.M. 06/09/94 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27 Marzo 1992, n 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto" sono stati eseguiti nel corso degli anni vari accertamenti per la verifica della presenza manufatti in cemento amianto negli edifici di Ateneo. A seguito delle diverse indagini eseguite dai tecnici dell'Università degli Studi di Catania in merito alla eventuale presenza di MCA, si è evidenziata la presenza di manufatti contenenti amianto nelle strutture di Ateneo qui di seguito elencate:

	Edificio	Tipologia MCA
1	C.U.S. Sofia - Edificio 1	Compatto in matrice di cemento banconi presenti al Corpo A, al Corpo B, al Corpo C e al Corpo D
2	C.U. S. Sofia - Edificio 2	Compatto in matrice di cemento banconi: piano meno uno, piano terra, piano terzo pavimento in vinil amianto: piano secondo e piano terzo
3	C.U. S. Sofia - Edificio 3	Compatto in matrice di vinile pavimentazione in vinil amianto: piani terra, primo, terzo
4	C.U. S. Sofia - Edificio 10	Compatto in matrice di cemento onduline per copertura deposito esterno
5	C.U.S. Sofia Cunicolo dei servizi	Friabile in matrice di gesso isolamento tubazioni
6	C.U. Via Androne – Edificio 1	Compatto in matrice di cemento canna fumaria: tetto vasche: piano primo sotto tetto vasche: piano interrato
	C.U. Via Androne- Edificio 4 Centrale termica (accanto lab. di Virologia)	Compatto in matrice di cemento canna fumaria
	C.U. Via Androne- Edificio 3 piazzale prospiciente la casa delle farfalle	Compatto in matrice di cemento vasche: vano tecnico posto sotto il piano di calpestio
	C.U. Via Androne – Edificio 2 cortile via Lago di Nicito	Compatto in matrice di cemento onduline di copertura
	C.U. Via Androne - Ed. 3 Patologia Generale	Compatto in matrice di cemento vasche: piano primo e piano copertura canne fumarie: copertura e piano primo pluviali: prospetti esterni

7	Corso Italia - Palazzo delle Scienze	Compatto in matrice di cemento vasche e pluviali
8	Corso Italia - Palazzo Ramondetta	Compatto in matrice di cemento vasche, pluviali, canna fumaria Friabile in matrice di gesso guarnizione portello di ispezione canna fumaria
9	via Biblioteca - Palazzo Ingrassia	Compatto in matrice di cemento pluviali

L'intervento si pone l'obiettivo di rimuovere i manufatti contenenti amianto individuati (come meglio specificato nella relazione tecnica illustrativa), al fine di eliminare radicalmente e definitivamente ogni rischio di emissione di fibre nell'aria, e, al contempo, sostituire gli stessi con manufatti esenti da amianto.

Le operazioni di rimozione dovranno essere svolte in condizioni di sicurezza con ditte specializzate nella bonifica dei beni contenenti amianto.

Art. 2 - Ammontare e criterio di aggiudicazione dell'appalto

Il presente appalto verrà affidato in parte a corpo e in parte a misura, ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L'importo dei lavori e oneri ammonta a **€ 632 837,25** oltre **€ 95.657,62** relativi agli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di **€ 728 494,87** oltre all'I.V.A. nella misura del 22%. Si rappresenta che gli oneri della manodopera sono pari a **€ 260 168,60**.

L'importo a base di gara è così suddiviso:

Descrizione	Importo in €	Prevalente/Scorporabile
Importo dell'intervento a base d'asta delle opere ammesse al finanziamento SOA OG 12	384 235,54	PREVALENTE
di cui importo delle lavorazioni SOA OG12	302 926,56	
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso cat OG12 (85% dell'importo PSC di € 95.657,62)	81 308,98	
Importo dell'intervento a base d'asta delle opere NON ammesse al finanziamento SOA OG1	344 259,33	SCORPORABILE
di cui importo delle lavorazioni SOA OG1	329 910,69	
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (15% dell'importo PSC di € 95.657,62)	14 348,64	
Tot. Importo lavorazioni (OG12+OG1)	632 837,25	
Tot. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (OG12+OG1)	95.657,62	
Importo totale intervento	728 494,87	

L'impresa dovrà, inoltre, possedere l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali Cat 10B, Attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto), classe D (fino ad €. 1.000.000,00). L'appalto di lavori in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso tramite procedura negoziata in accordo all'art. 36 comma 2 lettera c bis del suddetto decreto.

Nessun compenso spetta alla Ditta affidataria per l'elaborazione dell'offerta. In caso di mancata aggiudicazione o aggiudicazione parziale la Ditta affidataria non può pretendere alcun indennizzo.

Art. 3 - Descrizione dei lavori

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che vengono riportate negli allegati tecnici al presente Capitolato Speciale d'Appalto e che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Amministrazione appaltante per il tramite della D.LL. Si elencano brevemente le diverse fasi dei lavori:

1. Approntamento delle aree provvisorie presso i locali oggetto degli interventi e stoccaggio dei materiali necessari (materia prima, utensili, attrezzature da installare, approntamenti di sicurezza);
2. Realizzazione delle attività di bonifica dei mca oggetto del presente appalto, come specificato nell'allegata relazione tecnica – RT01;
3. Realizzazione dei necessari ripristini;
4. Conferimento dei materiali di risulta classificati come rifiuti speciali;
5. Rimozione approntamenti aree provvisorie di cantiere.

I rifiuti derivanti demolizioni e rimozione dei manufatti preesistenti nonché dalle modifiche e dalle installazioni, dovranno essere smaltiti, secondo le procedure di Legge, dall'Impresa appaltatrice (o subappaltatrice), in discariche autorizzate, a cura e spese dell'Impresa stessa. L'impresa dovrà fornire copia alla D.LL. del certificato di avvenuto smaltimento (ovvero quarta copia del formulario di identificazione).

La tipologia e l'ammontare del lavoro, che forma oggetto dell'appalto, risultano oltre che dal presente capitolato, anche dai seguenti elaborati: relazione tecnica, elenco prezzi, analisi prezzi ed elaborati grafici di progetto.

L'impresa, nella programmazione dei lavori dovrà tenere conto che gli stessi verranno eseguiti con gli edifici universitari in attività, pertanto vanno considerati i conseguenti oneri gestionali anche in sede di formulazione dell'offerta.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà non riconducibili all'impresa che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.

Per quanto concerne il conferimento dei materiali di risulta classificati come rifiuti speciali, si precisa che nell'ambito del presente capitolato vengono esclusi gli oneri per il conferimento a destinazione finale. Tali oneri di conferimento saranno compensati a presentazione di fattura. I prezzi unitari per ciascuno dei codici CER prodotti dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione della D.LL, che verificherà, tramite apposita indagine di mercato, la congruità dei prezzi proposti.

-Art. 4 - Variazioni alle opere progettate

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di

compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente codice del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e nel presente Capitolato Speciale.

L'impresa Appaltatrice rimane responsabile di qualsivoglia evento negativo possa derivare dal presente lavoro di riqualificazione, anche durante il trasporto del rifiuto prodotto.

Art. 5 - Requisiti necessari delle imprese appaltanti

Art. 5.1 - Requisiti di ordine generale

Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti nei cui confronti sussiste una o più delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui all'articolo sopra citato devono essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante.

Art. 5.2 - Requisiti in ordine alla capacità tecnica e professionale

Il concorrente alla gara dovrà possedere:

- attestazione di qualificazione SOA in corso di validità rilasciata da organismo di certificazione accreditato che documenti il possesso delle qualificazioni come di seguito indicate:
- l'iscrizione all'albo dei Gestori Ambientali cat. 10B (Attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto), classe D (fino ad €. 1.000.000,00);

Categoria	Importo in €	Qualificazione obbligatoria
OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	384 235,54	Sì
OG1 - Edifici civili ed industriali	344 259,33	Sì

Art. 6 - Avvalimento

È ammesso l'avvalimento secondo quanto disposto dell'art. 89 del Codice.

Art. 7 Subappalto

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. coordinato dal D.lgs. 56/2017 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tale indicazioni il subappalto è vietato;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

Al fine di salvaguardare la natura prevalentemente personale della prestazione dell'appaltatore, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1) lett. a), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera (cfr. art. 49 comma 1) lett. b) sub. 1 del DL Semplificazioni bis che modifica l'art. 105 comma 1 del D.Lgs 50/2016

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare nei limiti dell'art. 105 del Codice.

In relazione alle limitazioni relative alla categoria prevalente OG12, per la quale si prescrive una quota massima subappaltabile non superiore al 50% dell'importo contrattuale, le stesse sono ritenute necessarie tenuto conto dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Art. 8 - Disciplina del rapporto, osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti

Per quanto non modificato dal presente schema di contratto, l'esecuzione del contratto disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente appalto resta altresì disciplinato da:

- Leggi, Decreti, Regolamenti, e Circolari Ministeriali vigenti o che saranno emanate alla data di esecuzione dei lavori;
- tutte le Leggi e Decreti riguardanti la sicurezza, l'antifortunistica, la prevenzione incendi e specificatamente il D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii..
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia di ambiente);
- tutte le norme legislative e prescrizioni di carattere tecnico contenuto nel Capitolato.

L'appalto resta inoltre sottoposto all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti e disposizioni vigenti o emanate in corso di esecuzione relativamente alla sicurezza e alla prevenzione incendi ed infortuni, nonché ad ogni prescrizione in merito dettate dalle competenti Autorità (V.V.F., I.S.P.E.S.L., CEI, UNI, PMP, USL, ecc. competenti per il territorio) e dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e del Paesaggio, ove applicabile.

Inoltre nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dall'arte e dalla scienza delle costruzioni e da tutte le norme applicabili all'intervento oggetto dell'appalto. I capitoli e le disposizioni di cui sopra s'intendono qui richiamati e di essi l'Appaltatore si dichiara a piena conoscenza.

Art. 9 - Documenti che fanno parte integrante del contratto

Saranno allegati al contratto, e ne faranno parte integrante, il presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Elenco Prezzi, l'Analisi prezzi, il Computo Metrico, la Relazione Tecnica e gli Elaborati Grafici, il P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento).

Il P.O.S (Piano Operativo di Sicurezza) dovrà essere consegnato al coordinatore in fase di Esecuzione prima dell'inizio dei lavori.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati elencati, si applicano le disposizioni in vigore per gli appalti dei lavori pubblici, fra le quali quelle riportate nel regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, DPR 207/2010.

Art. 10 - Garanzie e coperture assicurative

Art. 10.1 - Garanzia provvisoria

Ai sensi della norma introdotta dall'art.1, comma 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 (misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art.93 del D.lgs. 50/2016.

Art. 10.2 - Garanzie definitive

L'Appaltatore, ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo di contratto nelle modalità già previste per la cauzione provvisoria. In caso di ribasso d'asta superiore al 10 per cento, tale garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale del ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione e l'aggiudicazione dell'appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria.

La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo all'espletamento del collaudo definitivo.

Art. 11 - Ordine dei lavori, tempi e penali

L'appaltatore eseguirà le varie opere comprese nell'appalto secondo apposito programma da presentare alla Stazione appaltante entro sette giorni dalla consegna del cantiere. Detto programma potrà comunque essere, in ogni tempo, per esigenze specifiche ravvisate in modo insindacabile dal Direttore dei Lavori, variato senza che ciò comporti diritto ad indennizzi o compensi di sorta in favore dell'Appaltatore. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, la D.LL. effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.

La penale pecuniaria sarà pari a 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'eventuale importo della penale sarà detratto dalla rata di acconto dei lavori e, occorrendo, dal conto finale. In caso di grave inadempimento, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del Codice (Risoluzione). Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art.107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 11.1 - Cronoprogramma delle attività

I lavori descritti nel presente Capitolato dovranno essere ultimati entro **13 (tredici) mesi** consecutivi dalla data di consegna degli stessi.

Art. 12 - Consegna e andamento dei lavori

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

In particolare l'Appaltatore è tenuto a rispettare eventuali piani di lavoro stilati dalla D.L..

Art. 12.1 -Consegna generale

La consegna dei lavori all'Appaltatore deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, secondo con le modalità prescritte dal D.Lgs. 50/2016.

Art. 12.2 Consegna frazionata

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amm.ne appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Art.12.3- Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art.12.4 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale o dal capitolato generale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Art. 13 - Proroghe

Le proroghe sono regolate dall'art. 107-5 del Codice. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 11, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine.

In deroga a quanto previsto al precedente capoverso, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 11, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Art. 14 - Sospensione dei lavori

La sospensione dei lavori può essere ordinata dal D.L. ai sensi dell'art. 107-1 del Codice; la sospensione può essere ordinata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 107-2 del Codice. In entrambi i casi la ripresa lavori regolata dal comma 3 dello stesso art. 107.

Nel caso di sospensione parziale l'Appaltatore ha obbligo di procedere con le lavorazioni eseguibili, ai sensi del comma 4.

Le contestazioni o riserve dell'Appaltatore in merito alle sospensioni sono regolate sempre dall'art.107 comma 5.

Art. 15 - Penali in caso di ritardo

E' stabilita la penale pari a 1,00‰ (euro uno e centesimi zero) per ogni mille euro dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo dell'ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza del tempo contrattuale.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 22, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16 – Pagamenti

L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a 200 000,00 € (duecentomila euro).

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss-mm-ii-, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, secondo disposizione legislativa, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

Art. 17 – Ipotesi clausola revisione prezzi

Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, troverà applicazione la clausola di revisione prezzi prevista al comma 1 lettera b) dell'art. 29 del Decreto Legge 27/1/2022 n.4 in deroga all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016 e smi.

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del suddetto Decreto Legge.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Art. 18 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri indicati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e tutti quelli indicati nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi, edito dal Ministero LL.PP.

L'appaltatore conduce personalmente i lavori; qualora non lo faccia deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore è responsabile dell'ordine e della disciplina del proprio personale di cantiere; essa dovrà allontanare immediatamente il personale che, a giudizio della D.L., non fosse idoneo ai lavori affidatigli, che mancasse al dovuto rispetto nei confronti dei funzionari e di altre persone addette al cantiere e che commettesse qualunque azione riprovevole.

Oltre gli oneri sopra specificati e gli altri previsti nel presente Capitolato Speciale, sono altresì a carico dell'Impresa assuntrice gli oneri e gli obblighi seguenti:

- scarico dei materiali all'arrivo in cantiere e loro trasporto nell'ambito del cantiere;
- tiri, ponteggi e mezzi d'opera;
- allontanamento dei materiali di risulta;
- sorveglianza e guardiania necessarie per evitare danni e manomissioni ai propri materiali ed opere da parte di estranei e/o di operai di altre ditte che contemporaneamente dovessero eseguire lavori nell'interno dei fabbricati e che dovessero avere libero accesso ai locali. Al riguardo l'Amministrazione sarà sollevata da qualsiasi responsabilità; qualsiasi eventuale danno dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta appaltatrice degli impianti, ricadendo su questa la responsabilità per difettosa sorveglianza dei propri macchinari e delle proprie opere;
- la costruzione ed accurata manutenzione di tutte le opere provvisorie per chiusure e sbarramenti di vani al fine di rendere impossibili cadute, incidenti, ecc. Al riguardo dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le norme di legge, in particolare il D.Lgs. 81/2008.

Il corrispettivo di tutti i sopra citati obblighi ed oneri, come pure di quelli previsti ai successivi articoli, s'intende compreso e compensato nel prezzo dell'offerta.

Art. 19 - Assicurazione degli operai e responsabilità dell'impresa

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme di legge vigenti in materia assicurativa e di assunzione degli operai e del personale comunque addetto ai lavori, i cui oneri sono a carico della Impresa appaltatrice, la quale si obbliga anche di eseguire e di curare la gestione del cantiere in modo da evitare qualsiasi danno a persone e cose che potesse derivare, anche indirettamente, dai lavori attinenti al presente contratto, esonerando e sollevando l'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.

In particolare, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a ridurre i rischi di infortunio, come prevedono le disposizioni di legge vigenti ed in particolare il DLgs 81/2008 e successive modifiche, sollevando da ogni responsabilità civile e penale l'Università ed il personale da essa dipendente.

È richiesto comunque all'impresa aggiudicataria dell'appalto la redazione e presentazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza) alla Stazione Appaltante prima della consegna dei lavori.

L'Impresa si obbliga altresì a dimostrare, in ogni tempo, che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela del lavoratore ed in particolar modo di quelli sulle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie, etc.) ed agli obblighi che hanno la loro origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.). La stessa Impresa, inoltre, si impegna a praticare verso i lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Nel caso di denuncia da parte degli Enti competenti, durante l'esecuzione del contratto e sino al momento dell'emissione del mandato di saldo, che a carico dell'Impresa siano state elevate contravvenzioni, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere il pagamento dei lavori eseguiti fino alla concorrenza del 20% (venti per cento) dell'ammontare di ciascuna rata di pagamento, esclusa qualsiasi pretesa della Impresa per pagamento di interessi o altro qualsiasi compenso.

L'ammontare delle somme trattenute sarà corrisposto alla Impresa solo in seguito ad autorizzazione dell'Ente competente.

Art. 20 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'Impresa assuntrice dei lavori, l'imposta di bollo, di registro fiscale e le spese di copia o stampa del contratto da stipulare, nonché tutte le tasse, le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento dell'appalto.

Art. 21 - Domicilio legale

Per tutti gli effetti del contratto, ai sensi dell'art.2 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, l'appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in Catania; ove non abbia in tale luogo propri uffici, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.